CAMERA DEI DEPUTATI N. 2144-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, recante norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria

Presentato il 13 gennaio 1988

(Relatore: **Mario Usellini**)

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) nella seduta del 10 marzo 1988. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente in Aula.

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, recante norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, recante norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, recante norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, recante norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« All'articolo 13, comma 2, del predetto testo unico, le parole: « lire 156 mila », sono sostituite dalle seguenti: « lire 228 mila ».

All'articolo 2:

al comma 1, sono soppresse le seguenti parole:

« o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« All'articolo 12, comma 4, del predetto testo unico, le parole: « 3 milioni di lire », sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di lire ».

L'articolo 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis*.

Dal 1° gennaio 1988 le detrazioni d'imposta previste dall'articolo 12, com-

ma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate di lire 12.500 per ogni carico di famiglia ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le prestazioni relative al servizio di radiotaxi svolto nell'interesse e per conto dei soci di cooperative sono da ritenersi assimilate alle prestazioni di radiodiffusioni circolari da assogettare all'aliquota IVA ridotta al 2 per cento. »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Tra le prestazioni di mutuo soccorso previste dal n. 19) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi anche le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunità e simili, rese agli anziani ed inabili adulti, agli handicappati psico-fisici, ai minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza. ».

All'articolo 5:

al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: « per il triennio 1985-1987 »;

al comma 2, le parole: « del comma 16 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei commi 16 e 19 »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; l'eventuale opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito può essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987. ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « non siano stati consegnati », *sono aggiunte le seguenti:* « o spediti »;

al comma 2, la parola: effettuate, *è sostituita dalle seguenti:* poste in essere;

al comma 2, dopo le parole: « annotate in detto triennio », *sono aggiunte le seguenti:* « ovvero nel 1987 »;

al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « o in anni successivi », *e le parole:* « tali anni », *sono sostituite dalle seguenti:* « tale anno »;

al comma 6, lettera a), *è aggiunto il seguente periodo:* « Il criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze, i costi e le spese è quello stabilito dall'articolo 2, comma 11 del predetto decreto-legge »;

al comma 7, sono soppresse le parole da: « è altresì sospesa » *fino alle parole:* « predetto testo unico. ».

All'articolo 7:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; per i soggetti di cui al comma 19 dello stesso articolo 2 la facoltà di optare per il regime ordinario si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di inizio di attività. »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, elaborate per conto dei soggetti obbligati da terzi mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua si considerano regolarmente tenute, con effetto dall'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, a condi-

zione che siano stati osservati tutti gli altri adempimenti imposti dalle norme vigenti. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1989, eventuali cautele o modalità per le suddette elaborazioni. ».

All'articolo 8, comma 1:

dopo le parole: « 6 marzo 1978, n. 218 », *sono aggiunte le seguenti:* « delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle camere di commercio. »;

le parole: « 30 giugno 1988 », *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1988 ».

le parole: « risultano dalla contabilità prescritta per gli enti pubblici territoriali », *sono sostituite dalle seguenti:* « risultano dalla contabilità prevista per gli enti suddetti ».

All'articolo 9, sono soppressi i commi 1 e 3.

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-*bis*.

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

« *f)* i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 ».

2. All'articolo 50 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, al comma 8, è aggiunto il seguente periodo:

« I redditi indicati alla lettera *f)* sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese ».

3. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo:

« Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 ».

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e ai fini delle imposte sui redditi dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42. ».

All'articolo 10, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 5-*bis*. Il ministro delle finanze, avvalendosi dei centri informativi istituiti dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso in tempo reale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

5-*ter*. Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive delle presidenze delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il ministro delle finanze, sulla base delle predette direttive, provvede quindi a determinare obblighi e compiti dei centri informativi. ».

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 10-*bis*.

1. Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.

2. Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento è stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.

3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione è eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni degli articoli 4, commi terzo e quarto, 7, 8 e 12, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Le notificazioni possono essere altresì eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna

nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.

4. Con decreti del ministro delle finanze, di concerto con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3. ».

« ART. 10-*ter*.

1. Le disposizioni dell'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto dall'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale, nella quale dovranno essere indicati, oltre agli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce, anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta.

2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data di cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data. ».

All'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Agli oneri derivanti dai comma 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 10, valutati in 1.500 milioni, si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. *Identico.*